

AVISO PRINCIPALI NORME SULLA TRASPARENZA

Il presente avviso richiama l'attenzione sui diritti e gli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.

L'Avviso riguarda le disposizioni in materia di trasparenza, dei diritti e degli strumenti di tutela dei Clienti ed è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del 29 Aprile 2005 dell'Ufficio Italiano Cambi tenuto conto quanto previsto dal Titolo VI, Capo I dal D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), dalla Delibera CICR 4 marzo 2003 e dal Provvedimento attuativo Banca d'Italia 25 luglio 2003 recante disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari" e tenuto, altresì conto, di quanto disposto, con riguardo l'attività di mediazione creditizia, nel D. Lgs 141/2010 e successive modificazioni.

PREMESSE

È mediatore creditizio, ai sensi dell'articolo 128 sexies, comma 1 del TUB, il soggetto iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'articolo 128 undicies, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, previsti dal titolo V TUB, con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli Istituti di Credito.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari,

- contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella
- copia consegnata al Cliente, il mediatore ne dà informativa al Cliente stesso, che ha diritto di ottenere, sempre su richiesta, una copia completa idonea per la stipula del nuovo testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza (offerta fuori sede), di avere a disposizione mediante tali tecniche: su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, mediante la consultazione del sito www.monety.it sezione "Trasparenza" copia del nuovo contratto di mediazione comprensiva del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni,
- Una volta concluso il contratto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia, comprensivo del documento di sintesi. Il diritto di ricevere copia cartacea sussiste anche in caso di conclusione del contratto mediante, anche, strumenti informatici o telematici. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del Cliente sulla copia conservata dall'intermediario;
- Di ottenere prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza, ed il foglio informativo relativo all'operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall'intermediario finanziario ed in relazione al quale il mediatore creditizio abbia svolto la sua attività in favore del Cliente. Alla consegna il mediatore acquisisce dal Cliente l'attestazione di avvenuta consegna da trasmettere alla Banca o all'Intermediario

l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o incasso di denaro contante, o altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche, dagli Intermediari Finanziari o dal Cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- Di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario, sui prodotti, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- Qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza (offerta fuori sede), di avere a disposizione mediante tali tecniche: su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, mediante la consultazione del sito www.monety.it sezione "Trasparenza Bancaria", copia di questo Avviso, e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, su sua richiesta, una copia completa del relativo testo, contenente anche il documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l'intermediario (ed il cliente) alla stipula del

Finanziario. Qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza (offerta fuori sede), di avere a disposizione mediante tali tecniche: su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, mediante la consultazione del sito www.monety.it sezione "Trasparenza", i Fogli Informativi di Banche ed Intermediari Finanziari;

- Di ottenere in solido o colui che gli sia successo a qualunque titolo, che sia subentrato nell'amministrazione dei suoi beni, a proprie spese entro e non oltre 90 (novanta) giorni copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il mediatore indicherà al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
- I diritti riconosciuti concernenti il "diritto di ricevere copia del contratto idonea per la stipula" valgono oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia anche con riguardo al contratto di finanziamento.

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

- Il contratto di mediazione creditizia deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. La nullità può essere fatta valere soltanto dal Cliente. La previsione relativa alla necessità di forma scritta è inderogabile.
- Nei casi di offerta fuori sede e di conclusione del contratto a distanza mediante strumenti informatici o telematici, il

Monety S.r.l.

Mediatore Creditizio iscritto presso gli elenchi OAM al n. M393 – Iscrizione IVASS R.U.I. sezione E al n. E000568448

Sede Legale Via Bernardo Quaranta,40 – 20139 Milano (Mi) - Tel. 02 7755900 - info@monety.it – www.monety.it

C.F., P.IVA e RI di Milano Monza Brianza e Lodi Nr. 09729710963 I REA Milano – 2110415 Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A.

mediatore ha l'obbligo di consegnare al Cliente copia del presente "Avviso alla Clientela" e dei "Fogli Informativi" relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.

- Il contratto di mediazione deve riportare la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul Cliente, anche con riferimento con quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali.
- Sono nulle eventuali clausole contrattuali di rinvio agli usi, per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate, nonché le clausole che prevedano, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei Fogli Informativi.
- In presenza di un contratto di finanziamento, prima della conclusione, il mediatore creditizio deve consegnare al Cliente anche l'"Avviso alla Clientela" contenente le principali norme di trasparenza ed il "Foglio Informativo", relativi all'operazione, della Banca o dell'Intermediario Finanziario.
- Se il contratto di mediazione creditizia è concluso senza esclusiva in favore del mediatore e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14 (quattordici) giorni.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

Informazioni Pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione nell' Elenco OAM, che il servizio offerto dal mediatore creditizio, si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente.

Il mediatore ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali il mediatore creditizio riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, ai sensi dell'Art. 120 – octies del TUB – le seguenti informazioni di base, in maniera chiara precisa ed evidenziata: a) denominazione del finanziatore, b) se del caso, l'indicazione che il credito sarà garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile residenziale, c) il tasso di interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o se variabile d) le spese comprese nel costo totale del credito, e) l'importo totale del credito, e) l'importo totale del credito, f) il TAEG (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivi degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo, g) durata del contratto, se determinata, i) l'importo totale dovuto dal consumatore, il numero e l'ammontare delle singole rate, se sono informazioni già determinabili in anticipo.

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO

Responsabile Reclami

Il Reclamo in relazione ad un contratto di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

1. Nominativo/Denominazione del Cliente;
2. Recapiti del Cliente;
3. Data del contratto di mediazione;
4. Motivazione del Reclamo
5. Riferimenti delle persone incaricate da Monety S.r.l. con le quali si è entrati in contatto.

Il Cliente può presentare Reclamo mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica, anche attraverso l'indirizzo mail di seguito indicato:

MONETY S.R.L.
RESPONSABILE UFFICIO RECLAMI
VIA BERNARDO QUARANTA, 40
20139 MILANO (MI)

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà in via esclusiva il foro di Milano.

Il Cliente può altresì rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tale proposito il mediatore creditizio (anche per il tramite della propria organizzazione) mette a disposizione la *Guida*, fornisce le debite informazioni e consegna copia dei relativi moduli anche su supporto digitale affinché il Cliente sia debitamente informato circa l'istituto in questione.

Monety S.r.l.

Mediatore Creditizio iscritto presso gli elenchi OAM al n. M393 – Iscrizione IVASS R.U.I. sezione E al n. E000568448
Sede Legale Via Bernardo Quaranta,40 – 20139 Milano (MI) - Tel. 02 7755900 - info@monety.it – www.monety.it
C.F., P.IVA e RI di Milano Monza Brianza e Lodi Nr. 09729710963 I REA Milano – 2110415 Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A.